

OGGETTO: AVVISO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 4433/2018, PUBBLICATA IN DATA 23/04/2018, DEL TAR LAZIO ROMA, NGR 13266/2017, I SEZIONE BIS – ANTONINO FANARA c/MINISTERO DELL'INTERNO

In ottemperanza a quanto disposto con l'Ordinanza di cui all'oggetto, si indica quanto segue:

- a) l'Autorità innanzi alla quale si procede è il TAR Lazio, sede di Roma;
- b) il numero di Registro Generale è il 13266 del 2017;
- c) la sintesi dei motivi di ricorso è la seguente:

“Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto al N.R.G. 13266/2017 dinanzi al T.A.R. Lazio, Sede di Roma, il signor Antonino FANARA ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 C.p.A., dei seguenti atti:

- del Decreto prot. n. 180 del 29/09/2017, notificato in data 16/10/2017, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata a seguito del decreto autorizzativo di nuove assunzioni emesso dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 04/08/2017;

- del verbale n. 10 del 19/09/2017, citato nel Decreto prot. n. 180 del 29/09/2017 – e non conosciuto – con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 135 del 04/09/2017 – così come risultante dal medesimo Decreto prot. n. 180 - ha ritenuto non idoneo il ricorrente per “lesioni psoriasiche localizzate ai gomiti e alla faccia tibiale di entrambe le gambe di notevole estensione. D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, comma 2, allegato B, punto 5”;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell’interesse del ricorrente.

ove occorra

previa declaratoria d’illegittimità o annullamento o disapplicazione dell’art. 1, C. 2, allegato B, punto 5, D.M. 11/03/2008 n. 78, e di ogni atto o provvedimento ad esso consequenziale, ivi compreso l’art. 1, C. 2, Lett. d) D.M. n. 5140 del 06/11/2008, laddove indicherebbe tout court come causa d’inidoneità le “malattie cutanee croniche”.

A sostegno della propria domanda il ricorrente ha premesso che:

Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 814 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la

graduatoria finale della procedura selettiva. Antonino FANARA si è posizionato al n. 3014 della graduatoria B4 (posti non riservati).

Con l'approvazione della graduatoria si è esaurita la procedura concorsuale indetta con il citato D.M. 06/11/2008 n. 5140 all'esito della quale il ricorrente è risultato idoneo non vincitore.

Successivamente, a distanza di quasi sette anni, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con decreto del 04/08/2017 (doc. 5), ha autorizzato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile all'assunzione di ulteriori unità (400) nella qualifica di Vigile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Ministero dell'Interno ha, dunque, avviato una nuova procedura di reclutamento del personale. Segnatamente, l'Amministrazione, anziché pubblicare un nuovo bando di concorso, ha deciso di scorrere la graduatoria approvata all'esito del concorso indetto con il D.M. 06/11/2008 n. 5140 in tal modo invitando il signor Antonino FANARA a sottoporsi alle visite mediche.

Il ricorrente, quindi, si è presentato alle visite in data 19/09/2017. Dopo aver eseguito tali visite lo stesso ha appreso che la Commissione Medica aveva espresso nei suoi confronti un giudizio di non idoneità per "lesioni psoriasiche localizzate ai gomiti e alla faccia tibiale di entrambe le gambe di notevole estensione. D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, comma 2, allegato B, punto 5".

Successivamente, precisamente il 16/10/2017, l'Amministrazione ha notificato il Decreto di esclusione n. 180 del 29/09/2017.

*** **

Sulla scorta di tale premessa, il signor Antonino FANARA ha impugnato le note sopra indicate deducendo il seguente motivo:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, C. 2,
DEL D.M. N. 78 DEL 11/03/2008, ALLEGATO B, PUNTO 5,
ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA
E, DI RIFLESSO, DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 1 LEGGE
241/1990; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVO-
LEZZA

L'art. 1, C. 2, del D.M. n. 78 dell'11/03/2008 – richiamato dall'art. 2, C. 1, del D.M. n. 5140 del 06/11/2008 - prevede quali cause di non idoneità all'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei VF le imperfezioni e le infermità di cui all'allegato B, il quale, al punto 5, annovera tra tali anomalie "le infermità e gli esiti di lesione della cute, le mucose visibili e degli annessi, che per sede, estensione, o gravità sono cause di limitazioni funzionali; le cicatrici infossate ed aderenti nonché quelle ipertrofiche cheloidee, quando siano causa di limitazioni funzionali; le malattie cutanee croniche; i tramiti fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali".

Ci si è ampiamente interrogati sulla portata di tale disposizione, laddove, inserendo l'espressione "malattie cutanee croniche" tra due punti e virgola, sembrerebbe, diversamente dalle altre cause di esclusione (nelle quali rilevano disturbi o limitazioni funzionali alle mansioni da svolgere), che in tal caso possa del tutto prescindere da un siffatto accertamento.

In realtà, di recente e del tutto condivisibilmente, il Consiglio di Stato ha ritenuto di risolvere un tale dubbio interpretativo precisando come:

La norma regolamentare, pur con il vincolo del tenore letterale, debba ricevere una lettura costituzionalmente orientata; e ciò per due ragioni: la prima, perché sarebbe del tutto illogico che per tutte le altre

patologie (anche più gravi), individuate dalla norma, tra cui le infermità e gli esiti di lesioni della cute, si richieda il requisito della limitazione (o disturbo) funzionale, mentre invece non lo si richiede per una malattia cutanea di estensione trascurabile; la seconda, perché introdurrebbe nel nostro sistema una ingiustificata ed intollerabile discriminazione per quei lavoratori, che vengono privati, in concreto, della possibilità di accedere a determinate attività lavorative, pur avendo in via di principio i requisiti per svolgerli (artt. 3 e 97 cost.).

Sicché l'Amministrazione ha errato, laddove ha ritenuto di poter escludere l'appellante per il solo riscontro della patologia cutanea suddetta" (cfr. III Sezione, Sentenza 18/05/2016 n. 2018).

Orbene, calando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie deve rilevarsi come il signor Antonino FANARA sia affetto da una patologia cutanea ("psoriasi volgare") – peraltro la medesima che ha dato origine alla pronuncia emessa dal Supremo Consesso – che non limita la funzionalità e non incide minimamente sulle mansioni da svolgere.

Non a caso, nonostante la presenza di tale patologia, il ricorrente ha superato agevolmente l'impegnativa prova fisica prevista dal bando. A ciò deve aggiungersi che, successivamente alla ricezione del decreto di esclusione, lo stesso si è sottoposto a ben 3 visite specialistiche, le quali hanno tutte confermato l'esistenza di una psoriasi volgare con assenza di qualsivoglia limitazione funzionale. In primis, rileva la visita eseguita in data 07/11/2017 presso la Dr.ssa Lorella Bellomo, Specialista in Dermatologia, la quale ha certificato che il ricorrente "è affetto da "psoriasi volgare". In atto assenza di segni e sintomi di artrite psoriasica, pertanto non è presente limitazione funzionale".

A tale valutazione fa eco la visita eseguita il 09/11/2017 presso la ASP di Agrigento, Poliambulatorio di Agrigento, Dr. A. Bartoccelli,

Specialista in Dermatologia, il quale, pur rilevando all'esame obiettivo la non contestata presenza di lesioni psoriasiche ai gomiti ed alle ginocchia, ha diagnosticato "psoriasi volgare di lieve entità non coinvolgente le articolazioni".

Da ultimo, non meno importante è il parere medico legale espresso dal Prof. Dr. Alessandro Di Luca il quale, dopo aver analiticamente descritto le caratteristiche della psoriasi in tutte le sue forme, dopo aver dato atto dell'esame della documentazione di cui sopra e dell'esito dell'esame obiettivo del paziente, ha così concluso: "si può pacificamente concludere che le lesioni psoriasiche presentate dal Sig. FANARA Antonino, non comportando alcuna limitazione funzionale ed anche in considerazione della loro limitata estensione, non costituiscono causa di non idoneità ai fini dell'ammissione al concorso per la richiesta qualifica di Vigile del Fuoco".

Da ciò discende come la Commissione Medica sia incorsa in una pluralità di errori. Da un lato, quello di non aver minimamente provveduto ad accertare la natura della psoriasi da cui è affetto il ricorrente (come sopra illustrato e documentato, trattasi di "psoriasi volgare" di lieve entità non coinvolgente le articolazioni – come tra l'altro certificato da Struttura Pubblica), in tal modo determinando il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e, di riflesso, di motivazione; dall'altro lato, quello di non aver in alcun modo valutato l'assenza di limitazioni funzionali insita in tale forma di psoriasi in rapporto alle mansioni proprie della qualifica di Vigile del Fuoco.

Va da sé che ove la Commissione avesse correttamente interpretato il D.M. 11/03/2008 n. 78, art. 1, C. 2, allegato B, punto 5, giammai sarebbe potuta giungere alla conclusione di pronunciare il giudizio di non idoneità del signor Antonino FANARA determinandone così la non assunzione.

Ad ogni modo, pur dovendosi, a parere di chi scrive, privilegiare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in commento giusta l'esegesi del Consiglio di Stato, ove non si condividesse un tale assunto, ne discenderebbe la palese illegittimità dell'art. 1, C. 2, allegato B, punto 5, sopra citato per irragionevolezza della relativa disposizione e violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché 1 della L. n. 241 del 1990.

Infatti, non potrebbe ritenersi legittima una disposizione che preveda tout court quale causa di non idoneità una qualunque "malattia cutanea cronica" che, tuttavia, potendosi manifestare in molteplici forme e caratteristiche, ben potrebbe - come nella specie - non impedire lo svolgimento delle mansioni di Vigile del Fuoco. Disposizione tanto più illogica ove si consideri che il D.M. n. 78 indica, allo stesso punto 5, patologie anche più gravi quali "le infermità e gli esiti di lesioni della cute" richiedendo però, ai fini della non idoneità, il requisito della limitazione o disturbo funzionale.

Ad avviso degli scriventi, la documentazione medica versata in atti è sufficiente ex se a palesare l'erroneità del giudizio espresso nei confronti del signor Antonino FANARA. Ad ogni modo, nel caso in cui codesto Tribunale non dovesse essere del medesimo avviso, Vorrà disporre una verifica volta ad accertare l'insussistenza di qualsivoglia limitazione o disturbo funzionale correlato alla patologia da cui è affetto l'odierno ricorrente.

*** **

Dopo aver svolto tali argomentazioni, il signor Antonino FANARA ha proposto istanza *ex art. 55 C.p.A.*, deducendo, quanto al *periculum in mora*, che esso sia connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel

periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria.

Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare.

d) i provvedimenti impugnati sono il Decreto prot. n. 180 del 29/09/2017, il verbale n. 10 del 19/09/2017, ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente; ove occorra previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 1, C. 2, allegato B, punto 5, D.M. 11/03/2008 n. 78, e di ogni atto o provvedimento ad esso consequenziale, ivi compreso l'art. 1, C. 2, Lett. d) D.M. n. 5140 del 06/11/2008, laddove indicherebbe tout court come causa d'inidoneità le "malattie cutanee croniche".

AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 23/04/2018 n. 4433, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati".